

1)

Subordinata CNAA

ART. 1, COMMA 2,
alle lettere e) comma 1
parole "e in particolare pronomi
e donne"



2)



PROPOSTA DI LEGGE

"Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale"

(Atto Consiglio n. 472/A della X Legislatura).

UNANIMITÀ

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1

All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta le seguente lettera e) *"e) sostenere e promuovere azioni di formazione e riqualificazione professionale nel settore dell'informazione e della comunicazione, rivolti a giornalisti, tecnici, radiofonici e operatori del settore, e in particolare giovani e donne"*

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Rosa Barone

Gianluca Bozzetti

Grazia Di Bari

- b) incentivare l'occupazione nelle imprese e negli altri soggetti operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della regione Puglia, promuovendo la tutela del lavoro, della sua qualità e professionalità, nel rispetto della disciplina contrattuale del settore e della normativa dettata in materia di equa retribuzione del lavoro giornalistico;
- c) promuovere lo sviluppo delle imprese e degli altri soggetti operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione regionale, sostenendo il processo di innovazione tecnologica del sistema di telecomunicazioni e radiotelevisivo nonché il processo di modernizzazione del sistema di produzione, distribuzione e vendita dei prodotti editoriali, anche favorendo la definizione di adeguati interventi formativi e di aggiornamento;
- d) riconoscere la comunicazione istituzionale quale parte integrante dell'azione della pubblica amministrazione ed operare per promuovere a livello regionale e locale una informazione trasparente ed esauriente sull'operato della pubblica amministrazione, al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto dei cittadini ad essere informati su attività e funzionamento delle istituzioni.

3

APPROVATI

A MAGGIORANZA

Art. 2

(Definizione del sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale)

1. Ai fini dell'operatività della presente legge, per sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale si intende quel sistema integrato costituito:
 - a) dall'emittenza televisiva di origine pugliese [] operante sul Digitale Terrestre (DTT);
 - b) dall'emittenza radiofonica di origine pugliese [] operante via etere (FM);
 - c) dalle web tv ovvero programmi televisivi di origine pugliese [] operanti esclusivamente via web;
 - d) dalle web radio ovvero programmi sonori di origine pugliese [] operanti esclusivamente via web;
 - e) dalla stampa quotidiana e periodica di origine pugliese [] diffusa a mezzo carta;
 - f) dai quotidiani e periodici di origine pugliese [] operanti online ovvero esclusivamente sul web;
 - g) dalle agenzie di stampa quotidiana di origine pugliese [] operanti via cavo, via etere e via web;
 - h) dalle iniziative di informazione e comunicazione attivate dalla regione e dagli enti locali della Puglia.

[Signature]

Art. 3

(Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati a tutti i soggetti indicati al precedente articolo.
2. Più in particolare, i soggetti di cui al comma 1, per poter beneficiare degli interventi regionali di sostegno, devono:
 - a) essere iscritti nel Registro degli Operatori della Comunicazione (R.O.C.) – Sezione Puglia, da almeno due anni;
 - b) avere la propria sede legale e operativa, la redazione, la sede della messa in onda nella regione Puglia ed essere ivi prevalentemente operanti;
 - c) essere in possesso di testata giornalistica regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale nell'ambito della regione Puglia da almeno due anni;
 - d) aver esercitato l'attività di editore da almeno due anni;
 - e) realizzare prodotti editoriali periodici (come definiti dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 62) diffusi a mezzo stampa, on line o mediante radiodiffusione sonora o televisiva, contenenti informazioni relative a fatti e attività di interesse regionale, o afferenti alla realtà sociale, politica e culturale pugliese, in via prevalente e comunque in misura non inferiore al 70 per cento della foliazione per i periodici su carta stampata, al 70 per cento dei contenuti presenti nelle pagine web consultabili per i periodici on line, o al 70 per cento di ciascuna trasmissione per i periodici in radiodiffusione sonora o televisiva;



MUTIRATO



PROPOSTA DI LEGGE

"Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale"


(Atto Consiglio n. 472/A della X Legislatura).



EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3

All'articolo 3, comma 1, alla fine del periodo dopo "al precedente articolo" aggiungere le seguenti parole "fatto salvo il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema delle comunicazioni".

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.


Rosa Barone

Gianluca Bozzetti

Grazia Di Bari


servizi relativi alla pubblicità istituzionale e ne vengono descritti gli scopi e le finalità; viene prevista l'implementazione dell'**Ufficio relazioni con il pubblico (URP)** in centro di contatto per la gestione della relazione tra Regione Puglia e cittadini e ne vengono indicati gli obiettivi; viene, infine, delineata l'articolazione del "**Servizio Stampa**" e stabilita la sua competenza esclusiva per le attività di informazione oggetto del "Titolo II".

Per ciò che attiene, invece, al "Titolo I (**Sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale** - artt. 1-15), ed al "Titolo III" (**Norme transitorie e finali** - artt. 23-26), le norme di cui essi si compongono - ovvero i complessivi 19 articoli che costituivano l'originario testo base della p.d.l. - restano sostanzialmente immutate nella loro formulazione, fatta eccezione per alcune di esse, per le quali si è provveduto a piccole modifiche resesi necessarie solamente a correggere o semplificare ulteriormente alcune loro previsioni o per consentire il recepimento, al loro interno, delle osservazioni mosse dai rappresentanti delle associazioni di categoria auditi, nonché per accogliere i rilievi pervenuti da parte del Servizio Affari e Studi Legislativi, a mezzo della propria scheda "ATN" (Analisi Tecnico Normativa), e del "Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio - Sezione economia della cultura", a mezzo del proprio "Referto tecnico".

Si propone, pertanto, l'adozione delle seguenti modifiche:

1. Il testo base della pdl "**Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale**" - (Atto Consiglio n. 472/A della X Legislatura), viene distinto in tre diversi titoli. Il "Titolo I" è rubricato "**Sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale**" e contiene gli articoli da 1 a 15.
2. All'articolo 2 (**Definizione del sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale**), comma 1, lettere a), b) ed e), sostituire le parole "*di origine pugliese*" con la parola "*locale*".
3. All'articolo 2 (**Definizione del sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale**), comma 1, lettere c), d), f) e g), sostituire le parole "*di origine pugliese*" con la parola "*locali*".
4. All'articolo 3 (**Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione**), comma 2, lettera b), dopo le parole "*avere la propria sede*", eliminare le parole "*legale e*".
5. All'articolo 3 (**Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione**), comma 2, lettera f), verso la fine del periodo, dopo le parole "*in formazione secondo quanto disposto dalla legge sulla Stampa (L. 47/1948 e segg.)*", sono aggiunte le parole "*o di personale aspirante pubblicitista svolgente la propria attività sotto la responsabilità del direttore di testata;*".
6. All'articolo 3 (**Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione**), comma 2, lettera h), sostituire l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "*destinare all'informazione locale autoprodotta almeno quattro edizioni del proprio notiziario in una fascia oraria del proprio palinsesto ricompresa fra le ore 7 e le ore 22 o almeno una foliazione di otto facciate o almeno il 70 per cento di tutti gli articoli pubblicati in un anno*" con le parole "*destinare all'informazione locale autoprodotta almeno due edizioni del proprio notiziario in una fascia oraria del proprio palinsesto ricompresa fra le ore sette e le ore ventiquattro o almeno una foliazione di otto facciate per ogni uscita o almeno il 70 per cento di tutti gli articoli pubblicati in un anno*".

APPROV. MAGGIORANZA

Cire

servizi relativi alla pubblicità istituzionale e ne vengono descritti gli scopi e le finalità; viene prevista l'implementazione dell'**Ufficio relazioni con il pubblico (URP)** in centro di contatto per la gestione della relazione tra Regione Puglia e cittadini e ne vengono indicati gli obiettivi; viene, infine, delineata l'articolazione del "**Servizio Stampa**" e stabilita la sua competenza esclusiva per le attività di informazione oggetto del "Titolo II".

Per ciò che attiene, invece, al "Titolo I (**Sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale** - artt. 1-15), ed al "Titolo III" (**Norme transitorie e finali** - artt. 23-26), le norme di cui essi si compongono - ovvero i complessivi 19 articoli che costituivano l'originario testo base della p.d.l. - restano sostanzialmente immutate nella loro formulazione, fatta eccezione per alcune di esse, per le quali si è provveduto a piccole modifiche resesi necessarie solamente a correggere o semplificare ulteriormente alcune loro previsioni o per consentire il recepimento, al loro interno, delle osservazioni mosse dai rappresentanti delle associazioni di categoria auditi, nonché per accogliere i rilievi pervenuti da parte del Servizio Affari e Studi Legislativi, a mezzo della propria scheda "ATN" (Analisi Tecnico Normativa), e del "Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio - Sezione economia della cultura", a mezzo del proprio "Referto tecnico".

Si propone, pertanto, l'adozione delle seguenti modifiche:

1. **Il testo base della pdl "Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale" - (Atto Consiglio n. 472/A della X Legislatura), viene distinto in tre diversi titoli. Il "Titolo I" è rubricato "Sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale" e contiene gli articoli da 1 a 15.**
2. **All'articolo 2 (Definizione del sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale), comma 1, lettere a), b) ed e),** sostituire le parole "*di origine pugliese*" con la parola "*locale*".
3. **All'articolo 2 (Definizione del sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale), comma 1, lettere c), d), f) e g),** sostituire le parole "*di origine pugliese*" con la parola "*locali*".
4. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera b),** dopo le parole "*averé la propria sede*", eliminare le parole "*legale e*".
5. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera f),** verso la fine del periodo, dopo le parole "*in formazione secondo quanto disposto dalla legge sulla Stampa (L. 47/1948 e segg.)*", sono aggiunte le parole "*o di personale aspirante pubblicitista svolgente la propria attività sotto la responsabilità del direttore di testata;*". UNANIMITÀ
6. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera h),** sostituire l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "*destinare all'informazione locale autoprodotta almeno quattro edizioni del proprio notiziario in una fascia oraria del proprio palinsesto ricompresa fra le ore 7 e le ore 22 o almeno una foliazione di otto facciate o almeno il 70 per cento di tutti gli articoli pubblicati in un anno*" con le parole "*destinare all'informazione locale autoprodotta almeno due edizioni del proprio notiziario in una fascia oraria del proprio palinsesto ricompresa fra le ore sette e le ore ventiquattro o almeno una foliazione di otto facciate per ogni uscita o almeno il 70 per cento di tutti gli articoli pubblicati in un anno*". Cra

PUTTAPAO

Sub-emendamento all'articolo 3, comma 2, lettera h, dopo le parole "...almeno due edizioni..." aggiungere le seguenti: "**della durata non inferiore ai 15 minuti ciascuna**"

Paolo Puttapa